

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: avvantorioserra@puntopec.it

Tribunale Civile di Oristano

Sezione Lavoro

Ricorso ex art 700 cpc

Mannale Antonella Giuseppina, nata a Bosa (OR) il 18/03/1963, ivi Via Porrino, n° 8, Codice Fiscale MNNNNL63C58B068N, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Lunigiana, 5, presso e nello studio dell'avv.to Antonio Serra (Cod. Fisc. SRRNTN68C16G113F – Pec. avvantorioserra@puntopec.it), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (Cf 80185250588);
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, piazza Galileo Galilei n. 36, (Cf 80012550929);
 - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale Provinciale di Oristano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Oristano, Via Lepanto snc (Cf. 80004310951);
- tutti *ex lege* rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante, 23/25 – Cagliari.

nonché nei confronti

di tutto il personale docente, che accetterà (o ha accettato) incarichi a tempo determinato su posti di sostegno (in deroga) per l'a.s. 2017-2018 presso l'IC di Bosa relativi alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia senza possedere il relativo titolo di specializzazione

controinteressati

Premesso che

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: antonio.serra@studiolegal.it

- La Ricorrente è stata immessa in ruolo, quale docente di scuola Primaria e dell'Infanzia, in data 24/11/2015, tramite assunzione da GAE nell'ambito della fase C disposta dalla L. 107/2015. (All. 1)
- Con domanda di trasferimento per l'a.s. 2017/2018, presentata nei modi e termini di legge secondo le disposizioni di cui alla L. 107/2015 e all'O.M. 221/2017, la Mannale ha espresso la preferenza per l'assegnazione presso l'I.C. di Bosa. (All. 2).
- Nella domanda di mobilità, la ricorrente ha precisato il possesso dei seguenti titoli/requisiti valutabili ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio:
 - di avere un'anzianità di servizio in ruolo di anni 1 (uno);
 - di avere un'anzianità pre-ruolo di anni 18 (diciotto);
 - di avere diritto al ricongiungimento al Comune di residenza (Lett. A) e di avere diritto al punteggio per numero 1 figlio di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 in condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (Lett. C)
 - di aver conseguito l'idoneità all'insegnamento a seguito di superamento di pubblico concorso;
 - esprimeva disponibilità all'assegnazione su posto comune;
- Il Punteggio totale con il quale la Mannale ha partecipato alle operazioni di mobilità è stato pari a 129 punti (123 punteggio base + 6 per ricongiungimento familiare), come da nota di riscontro alla domanda di mobilità da parte dell'USP di Oristano. (All. 3)
- Con Decreto port. 4843 del 29.07.2016 il Dirigente dell'USP di Oristano è stato disposto il trasferimento della Mannale presso l'ambito Sardegna 005, Scuola cod. OREE81801X di Abbasanta (All. 4);
- Con domanda di assegnazione provvisoria del 12.07.2017, la Mannale chiedeva di essere provvisoriamente assegnata presso la Scuola Primaria dell'I.C. di Bosa. Nella domanda *de quo*, la Mannale esprimeva esigenze di ricongiungimento familiare nel Comune di Bosa ed esprimeva, altresì, di usufruire della precedenza nelle assegnazioni ex art 8, comma 1, punto IV lett. g) del CCNL sulle utilizzazioni per l'a.s 2017/2018; (All. 5)

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: antonio.serra@pec.arubapec.it

- Detta assegnazione provvisoria non è stata disposta nonostante la Mannale ne avesse diritto e nonostante vi fosse disponibilità dei posti presso i quali disporre l'assegnazione, posti che, riguardanti il sostegno, sono stati assegnati dal DS dell'IC di Bosa a docenti precari assunti direttamente dalle GAE.

Diritto

1. Sul fumus boni juris

Come ben noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie 2017/2018 che ne regola la disciplina. (All. 6).

Nello specifico, una particolare precedenza è prevista dall'art 8, comma 1, punto IV lett. g) del CCNL sulle utilizzazione per l'a.s 2017/2018 che riconosce la precedenza nelle assegnazioni al: "g) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità." . Il tenore letterale della predetta disposizione è assolutamente chiaro e perentorio nel riconoscere ai Docenti, come è la Mannale, che prestano assistenza ad un figlio in situazione di disabilità, di usufruire della precedenza nelle assegnazioni provvisorie. Tralasciando per il momento la predetta precedenza, si evidenzia che le operazioni di assegnazione provvisoria seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e **precedono sempre e comunque quelle di conferimento delle supplenze**. Infatti, l'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007) così dispone: *"Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge",*

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: ~~antonio.serra@pec.arubapec.it~~

nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7. ”.

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal “Quadro annuale complessivo delle disponibilità ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni” che, come disposto dall’art. 1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2017/2018, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale, “prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali”, con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS. anche sulle disponibilità sopraggiunte.

Come precisato al successivo art. 3 CCNI “in detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente...”.

Nel caso di specie, la Ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto di dover assegnare i posti di sostegno in deroga, autorizzati dall’USR Sardegna, ai docenti precari anziché ai docenti di ruolo richiedenti – come Lei - l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare, tanto più se si consideri la circostanza che del nucleo familiare della Ricorrente fa parte un minore in situazione di grave minorazione.

Dirimente, in proposito è il Decreto Interministeriale relativo alla definizione degli

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: ~~antonio.serra@pec.it~~

organici per il triennio 2016/2019, all'art 13 così espressamente prevede: *"In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. tali posti devono essere assegnati con priorità a docenti in servizio a tempo indeterminato con provvedimenti di durata annuale e, in subordine, a supplenti con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche"*

La norma è di assoluta chiarezza e non ponendo alcun discrimine tra posti in deroga autorizzati prima e posti autorizzati dopo il 31 agosto, **attribuisce sempre precedenza, nell'assegnazione dei ridetti posti, ai docenti di ruolo attraverso "provvedimenti di durata annuale", ovvero sia di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.** In buona sostanza, il decreto Interministeriale cristallizza il principio secondo il quale anche i posti in deroga autorizzati dopo il 31 agosto debbano essere prioritariamente assegnati a Docenti di ruolo richiedenti l'assegnazione provvisoria e solo in subordine e in via residuale ai Docenti precari.

Alla luce delle disposizioni richiamate, appare palese la scorrettezza dell'operato dell'Amministrazione che, dovendo conoscere già prima di iniziare le operazioni di utilizzazione tutte le disponibilità ed avendo comunque l'obbligo di privilegiare i docenti di ruolo nell'attribuzione dei posti in deroga, avrebbe dovuto attribuire ai docenti richiedenti l'assegnazione provvisoria i posti per il sostegno in deroga

A tal proposito, l'art.9 del CCNL sulle utilizzazioni ha introdotto una sequenza operativa fondata sul **criterio di precedenza** in favore dei **docenti di ruolo titolari su posto comune e non specializzati su sostegno** che, **tuttavia, abbiano richiesto l'assegnazione sul sostegno.** Solo, nel caso in cui residuassero ulteriori posti di sostegno, si potrà procedere alla loro copertura mediante le supplenze, ossia mediante l'incarico a docenti precari non specializzati (collocati in graduatorie ad esaurimento

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: ~~avv.antonio.serra@studiolegal.it~~

e/o di istituto). Nella fattispecie, le Amministrazioni convenute hanno provveduto alla "copertura" di tutti i posti di sostegno (laddove non era possibile coprirli con docenti specializzati) attraverso i docenti non specializzati precari, eludendo la precedenza dei docenti non specializzati di ruolo.

E' evidente che l'operato della P.A., si pone in palese contrasto con la suindicata sequenza operativa, interamente fondata sui criteri di precedenza **per i docenti di ruolo**, salva la possibilità di stipulare nuovi contratti a tempo determinato (con *personale non specializzato sul sostegno!*) qualora siano esauriti i docenti di ruolo disponibili.

Il presente ricorso è, quindi, volto ad affermare che, una volta esauriti tutti i docenti specializzati (di ruolo e precari), vi è una precedenza dei docenti di ruolo non specializzati, che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria, rispetto ai docenti precari non specializzati

La giurisprudenza in materia.

I diversi tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente sancito il diritto di precedenza dei docenti di ruolo rispetto ai docenti supplenti, nella copertura dei posti di sostegno senza titolo "in deroga

Il predetto principio di diritto è stato accertato dal Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento di un ricorso ex art 700 cpc nell'interesse di una docente titolare di cattedra in Emilia ma che aveva richiesto di essere assegnata ad una scuola della provincia di Crotone per far valere il proprio diritto al ricongiungimento familiare. Tale diritto le era stato negato dall'ufficio scolastico provinciale di Crotone che, nell'attribuire i posti disponibili sul sostegno nelle scuole primarie e dell'infanzia, una volta esauriti i docenti in possesso del titolo di specializzazione, ha proceduto alla stipulazione di contratti a tempo determinato anziché usufruire dei docenti di ruolo, immessi in servizio nelle zone più disparate d'Italia a causa del piano straordinario di assunzioni della c.d. legge sulla "buona scuola". Con l'ordinanza n. 180 del 23/01/2017, così, il **Tribunale di Reggio Emilia** (giudice Elena Vezzosi) ha ritenuto illegittima la prassi utilizzata a Crotone, statuendo che *"dopo aver verificato l'inesistenza di personale specializzato, il MIUR è tenuto a iniziare le operazioni di*

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: ~~antonio.serra@studiolegal.it~~

*copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano dunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a tempo determinato. Ancora prima che giuridicamente legittimo – ha affermato il Tribunale emiliano – questo meccanismo è anche logico, dal momento che non si comprende perché mai, in linea generale, il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia disponibile personale in ruolo”. Lo steso orientamento è stato seguito dal Tribunale di Verona. I Giudici del **Tribunale di Reggio Emilia** ed il **Tribunale di Verona**, accogliendo, in via d’urgenza, i ricorsi presentati da alcuni docenti richiedenti assegnazione provvisoria, hanno stabilito che esiste un principio normativo, insito nella Legge n. 107/2015, che dà priorità al reclutamento dei docenti di ruolo: “Tale modalità di reclutamento è in linea con le previsioni del CCNL nazionale, fondato sulla priorità dell’utilizzo dei docenti in ruolo e la possibilità di stipulare contratti a T.D. solo una volta esaurita la disponibilità di questi ultimi”. (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017). E’ stato, altresì, ritenuto che “l’utilizzo di personale docente in ruolo rispetto alla stipula di contratti a T.D. è elemento fondante dell’intero complesso di leggi della cd. Buona Scuola a seguito dei noti problemi di cronico precariato che affliggevano da tempo immemorabile il sistema scolastico nazionale e di cui alle censure dei giudici interni e sovranazionali” (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017). Ed ancora il **Tribunale di Reggio Emilia**, in data 27.03.2017, ha confermato che «dal combinato disposto dei suddetti articoli 7 e 9 CCNI si evince che l’assegnazione provvisoria sui posti di sostegno deve essere effettuata prioritariamente ai docenti a tempo indeterminato e determinato aventi la relativa specializzazione e, solo nel caso in cui non ci siano detti docenti specializzati, ai docenti a tempo indeterminato che abbiano presentato la relativa domanda». Ancora più chiaramente, «dopo aver verificato l’inesistenza di personale specializzato, il M.I.U.R. è tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e siano dunque inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a T.D., esattamente come si verifica nell’ambito delle assegnazioni*

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: antonio.serra@studiolegal.it

provvisorie su posti vacanti di organico ordinario, ove non si fa ricorso alle supplenze annuali se prima non si è esaurita la procedura delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie» (Trib. Reggio Emilia, 23/01/2017; Trib. Verona 02/04/2017).

Infine, anche il **Tribunale di Monza** (n. 4515 del 25/09/2017) ed il **Tribunale di Vercelli** (n. 1853 del 30/09/2017), hanno ribadito il suddetto criterio di precedenza dei docenti di ruolo, rinvenibile nel vigente C.C.N.I., dal combinato disposto degli artt. 7 e 9. Particolarmente importanti sono i principi di diritto che emergono da queste due ultime pronunce, in particolare nel momento in cui si riconosce il diritto all'assegnazione in favore dei Docenti di ruolo ancorché privi della specializzazione, laddove il **MUR** tendeva ad escludere questa possibilità per il corrente anno scolastico.

2) Sul periculum in mora

- Parimenti, esistono fondate ed evidenti ragioni di urgenza sottese all'accoglimento dell'invocato provvedimento cautelare d'urgenza, ravvisabili nella necessità di una tutela immediata e anticipata del diritto della ricorrente incompatibile con i tempi del giudizio ordinario, considerato che il presente ricorso ha ad oggetto l'assegnazione provvisoria per il solo anno scolastico 2017/2018, laddove la durata media di un giudizio di merito, infatti, renderebbe "altamente probabile" che lo stesso verrebbe definito oltre la conclusione del presente anno scolastico, derivandone da ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c..

Senza voler eccessivamente tediare il Giudice, ci si limita ad evidenziare che il requisito in argomento è pienamente giustificato dal fatto che la Ricorrente deve prestare assistenza al proprio figlio minore in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92, (All. 7) assistenza che di fatto verrebbe garantita qualora la stessa avesse ottenuto l'assegnazione provvisoria a Bosa, ma che di fatto non può essere garantita in considerazione del fatto che la sede di servizio della Ricorrente è il Comune di Abbasanta per il cui raggiungimento sono necessari viaggi giornalieri della durata di un ora circa. E' evidente che una situazione siffatta è cagione di grave pregiudizio per il sereno sviluppo della vita familiare della Mannale, ma soprattutto per le fondamentali

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: ~~antonio.serra@studiolegali.it~~

esigenze del di Lei figlio disabile. Sul punto sono stati già stabiliti importanti principi di diritto dall'Ill.mo Tribunale in intestazione " (Trib. Oristano, Ordinanze del 22.05.2017 in giudizi RG. Rg 818/2016, 853/2016, 893/2016)

Tutto ciò premesso, **Mannale Antonella Giuseppina**, *ut supra* rappresentata e difesa ricorre all'Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo vengano accolte le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 409 e ss. cpc, 669 bis e 700 c.p.c, previ accertamenti e dichiarazioni occorrente e fatti salvi i diritti acquisiti:

- 1) Accertare e dichiarare l'esistenza dei presupposti cautelari e disporre in via d'urgenza l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2017/2018 presso la sede dell'IC di Bosa, su posto di sostegno, con precedenza rispetto ai docenti supplenti non specializzati e precisamente nell'ambito della scuola primaria o, in subordine, della scuola dell'infanzia;
- 2) Ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso all'Ufficio scolastico regionale della Sardegna – Ambito Territoriale Provinciale di Oristano, di disporre l'assegnazione provvisoria della ricorrente per l'anno scolastico 2017/2018 presso l'IC di Bosa (comune di ricongiungimento familiare) ovvero, in caso di assenza di posti, in altro istituto viciniore;
- 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario

Ad istruzione del giudizio si producono i seguenti documenti:

- 1) Proposta di assunzione/contratto di lavoro a tempo indeterminato
- 2) Domanda di mobilità/trasferimento completo di allegato d) e dichiarazione personale;
- 3) Nota Usp Oristano di riscontro domanda di mobilità/trasferimento;
- 4) Provvedimento trasferimenti Scuola Primaria - assegnazione IC Abbasanta;
- 5) Domanda assegnazione provvisoria;

Avvocato Antonio Serra

Via Lunigiana, 5 - Cagliari

Tel./Fax 070/2890629

Pec: ~~antonio.serra@studiolegal.it~~

- 6) Nomina Docente Pala Daniela;
- 7) Documentazione medica stato invalidità e handicap minore Mocci Antonio Michele,
- 8) CCNL Utilizzazione a.s. 2017-18
- 9) Dichiarazione sostitutiva di certificazione per esenzione contributo unificato;

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore Avv. Antonio Serra, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Nel procedimento possono ritenersi contro interessati i Docenti provenienti dalle GAE che hanno accettato incarichi a tempo determinato su posti di sostegno in deroga per l'a.s. 2017-2018 presso l'IC di Bosa relativi alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia senza possedere il relativo titolo di specializzazione, i cui nominativi in un primo momento pubblicati nell'Albo pretorio del predetto Istituto non sono attualmente visibili sul predetto Albo, nonché ulteriori docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento e nelle graduatorie d'istituto della provincia di Oristano, vigenti per l'anno scolastico 2017/2018 nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, sprovvisti di titolo di specializzazione sul sostegno, ma ugualmente disponibili all'attribuzione di un posto di sostegno

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente, per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione udienza che verrà emesso dal Giudice sul sito internet del MIUR, dell'USR Sardegna, dell'USP di Oristano nonché sull'Albo pretorio dell'IC di Bosa;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato ex art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e ss. mm. e integr., come attestato nella dichiarazione di cui all'allegato 13.

Oristano, li 16.11.2017

Avv. Antonio Serra